
**Servizio di ingegneria ed architettura relativo alla Progettazione
Definitiva ed Esecutiva dei lavori di regimazione e messa in
sicurezza da rischio idrogeologico del fiume Mella all'altezza del
ponte del banco di Prova.**

CUP: D93H20000000006

**Progettazione Definitiva Esecutiva Architettonica, Impianti ed
Interferenze**

CIG: 8629781092

Disciplinare di incarico

Capo 1. DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1. (Oggetto dell'incarico)

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni di servizi di ingegneria ed architettura di cui ai codici CPV da 71200000-0, 71300000-1 del Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007, ai sensi degli articoli 23, 46, comma 1, del Codice, come individuati all'articolo 2 del Contratto.
2. L'intervento per il quale sono affidati i servizi di cui al comma 1, è meglio individuato all'articolo 2.
3. Le modalità di svolgimento delle prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, al regolamento generale approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, nelle parti non abrogate dall'articolo 217, comma 1, lettera u), numero 2), del Codice dei contratti, e dagli atti di attuazione di cui al numero 1) della stessa norma, devono conformarsi alle linee-guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per quanto non derogate dall'Amministrazione committente, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi degli articoli 23, comma 4, del Codice dei contratti.
4. Anche ai fini dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 23 del Contratto, sono attribuiti i seguenti codici identificativi:
 - a) il Codice identificativo della gara (CIG) : **8629781092**
 - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento: **D93H20000000006**

art. 2. (Individuazione delle prestazioni)

1. Il Progetto Definitivo Esecutivo dei lavori di regimazione e messa in sicurezza da rischio idrogeologico del fiume Mella all'altezza del ponte del banco di Prova comprenderà i seguenti interventi:
 - a. Demolizione del ponte del banco di prova;
 - b. Risagomatura degli argini al fine di aumentare la sezione idraulica riducendo il rischio di esondazione;
 - c. Realizzazione di una nuova passerella ciclo pedonale.
2. Gli interventi di regimazione delle acque del Mella attraverso la risagomatura dell'alveo, la demolizione del ponte esistente e la realizzazione della nuova passerella ciclopedonale comporta una attenta valutazione dei seguenti temi:
 - a. Idraulica
 - b. Strutture
 - c. Funzionalità ▪
 - d. Estetica ▪

e. Paesaggio ▪

f. Ambiente

3. Al fine di attingere a professionalità con competenza specifica in ottica di un intervento efficiente verranno affidati incarichi a diversi studi. Il tecnico incaricato dovrà collaborare in ottica di efficienza ed efficacia con il coordinatore della progettazione integrata. Le attività da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono in:

a. Progettazione definitiva esecutiva architettonica, urbanistica, paesaggistica

b. Progettazione definitiva esecutiva impianti

c. Progettazione definitiva esecutiva gestione interferenze

Il tecnico incaricato provvederà ad omogeneizzare la documentazione progettuale redigendo quadri sinottici riepilogativi (QE, CSA unico), elaborati coerenti ed omogenei (CME, EP, etc...) confrontandosi e accogliendo le indicazioni del referente della progettazione coordinata ed integrata.

Il tecnico incaricato si confronterà costantemente con il referente della progettazione integrata e con gli altri tecnici incaricati delle specifiche attività al fine di poter conoscere il quadro completo dello stato di fatto necessario per una corretta progettazione.

Il tecnico incaricato nella progettazione oltre a tenere conto di quanto previsto dalla normativa specifica, dal Codice dei Contratti, dal Regolamento dei Contratti (parte in vigore) porrà attenzione ai seguenti aspetti:

- Idraulici
- Urbanistici
- Paesaggistici
- Ambientali
- Geologici e geotecnici
- Strutturali
- Cantieristici
- Sicurezza
- Impiantistici
- Economici
- Archeologici

Il tecnico incaricato provvederà ad identificare con chiarezza gli elementi essenziali per l'affidamento dei lavori (categorie e classifiche SOA, tempi, Valore stimato, modifiche art. 106 comma 1 lettera a), polizze, etc...)

Il tecnico incaricato effettuerà una preventiva verifica di tutta la documentazione presente nel SUEd necessaria per le pratiche inerenti urbanistica/paesaggistica/impianti. Ciò al fine di intercettare la documentazione da produrre, informare il referente della progettazione della documentazione necessaria per il buon esito delle pratiche fino alla fase di gestione dell'opera.

Il tecnico incaricato predisporrà check list e report di monitoraggio al fine di consentire alla futura direzione lavori e al collaudatore strumenti agili di controllo e verifica della coerenza rispetto a quanto previsto da progetto.

art. 3. (Obblighi legali)

1. Il Tecnico affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Il Tecnico affidatario è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale; l'Amministrazione committente non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina. In particolare non trovano applicazione le maggiorazioni di cui all'articolo 7 (incarichi collegiali) e all'articolo 18 (incarichi parziali, sospesi o interrotti) della predetta legge.
3. Resta a carico del Tecnico affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni. Il tecnico affidatario è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione committente medesima, anche in ottemperanza ai principi di «best practice», con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.
4. Ferme restando le attribuzione di rappresentanza legale, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del Codice dei contratti, del Tecnico affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, incardinati nel Tecnico affidatario. Pertanto, fatte salve le eccezioni previste dalle norme o dal Contratto, i servizi devono essere svolti direttamente ed esclusivamente dal Tecnico affidatario, avvalendosi dei predetti professionisti
5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, il coordinamento fra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, in quanto prestazione infungibile, è affidato al seguente professionista (persona fisica): _____, dello Studio/Società _____.

art. 4. (Stato degli atti disponibili)

1. Alla data della consegna del Servizio gli atti nella disponibilità dell'Amministrazione committente a base delle prestazioni affidate, sono i seguenti:

-
- a) Mappatura tridimensionale dell'alveo del fiume Mella nel territorio del Comune di Gardone VT;
 - b) Dati della portata di piena dell'evento meteorico del 29/10/2018
 - c) l'estratto degli strumenti urbanistici vigenti e adottati;
 - d) studio del quadro conoscitivo dei solchi vallivi minori anno 1999
 - e) Tracciato Lidar DTM Regione Lombardia fiume Mella;
 - f) Studio di fattibilità della sistemazione idraulica Autorità di bacino del fiume PO
 - g) PGRA Lombardia (<http://pianoalluvioni.adbpo.it/il-piano/>)
 - h) GIS PGT
 - i) Sottoservizi nella disponibilità dell'Ente
2. Il Tecnico affidatario, si impegna a prendere visione dell'attività precedentemente svolta, oggetto della documentazione di cui al comma 1.
 3. Incongruenze, carenze o altri difetti della documentazione disponibile di cui al comma 1, che fossero rilevabili con la normale diligenza prima della stipula del Contratto, non possono essere fatte valere ai fini di eventuali rivalutazioni economiche del corrispettivo.
 4. L'offerta del Tecnico affidatario come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come costituiscono obbligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio e ogni altra condizione prevista nella predetta offerta.
 5. La documentazione di cui al comma 1 può essere consultata liberamente dal Tecnico affidatario, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese.

art. 5. (Disposizioni generali sul servizio)

1. Il Tecnico affidatario è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni degli atti disponibili di cui all'articolo 5; è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal RUP in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del servizio, anche in corso di svolgimento, comprese le richieste di eventuali varianti o modifiche.
2. Il Tecnico affidatario deve inoltre:
 - a) adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;
 - b) presentare tempestivamente osservazioni proprie o controdeduzioni ad osservazioni, prescrizioni od ordini dell'Amministrazione committente, che egli ritenga incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, corredandole da adeguate motivazioni e proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa sulla base della buona tecnica e dei principi di cui all'articolo 4, comma 3;
 - c) presentare tempestivamente osservazioni proprie o controdeduzioni qualora fatti, omissioni, o altre condizioni, da qualunque causa motivate, siano suscettibili di rendere incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, corredandole con adeguate motivazioni;

-
- d) prestare leale collaborazione a tutti i soggetti istituzionali coinvolti a qualsiasi titolo, con particolare riferimento al RUP, nonché ai soggetti eventualmente incaricati dall'Amministrazione committente, per lo svolgimento di compiti, prestazioni o adempimento che interferiscono o possono influenzare le prestazioni del Contratto.
- e) consegnare tutta la documentazione, anche in formato editabile compresi i file di origine delle modellazioni.

Capo 2. PROGETTAZIONE

art. 6. (Cronoprogramma Progettazione integrata)

Il tecnico incaricato dovrà costantemente confrontarsi con il referente del progetto al fine di attivare tutte le risorse e le attività necessarie per poter garantire le tempistiche di redazione della progettazione nel suo complesso.

In particolare dovrà essere fornita la massima disponibilità nella redazione di documenti necessari per l'ottenimento di pareri ed autorizzazioni o nella presentazione di pratiche necessarie e bloccanti l'attività progettuale.

art. 7. Progettazione integrata

Il tecnico incaricato avrà l'onere di monitorare costantemente il triplice vincolo per il raggiungimento degli obiettivi di progetto integrato ovvero il rispetto di tempi, costi e qualità. Dovrà inoltre attivare un processo di riduzione dei tempi di attraversamento legati al rilascio di pareri/autorizzazioni coordinando le attività dei diversi progettisti.

art. 8. Indagini

Il Tecnico incaricato prenderà atto delle indagini eseguite e si confronterà con il referente della progettazione al fine di poter comprendere come i risultati possano impattare sulle scelte progettuali di competenza provvedendo quindi a condividere le stesse. Il tecnico incaricato provvederà ad illustrare al referente della progettazione ed ai professionisti coinvolti i vincoli derivanti dagli strumenti di pianificazione al fine di poter avviare la stessa tenendone conto.

art. 9. (Contenuto della progettazione)

La progettazione architettonica dell'intervento dovrà essere orientata a suscitare emozioni di bellezza intesa come equilibrio tra funzionalità, estetica, fruibilità, manutenibilità, durabilità, sicurezza. Emozione per chi la vede, per chi la vive, per chi la gestisce. Pensata come una esperienza sensoriale dovrà essere in grado di raccontare una storia (acqua/ferro).

L'approccio dovrà essere "dal generale al particolare" al fine di contestualizzare l'opera in un tessuto urbano consolidato e successivamente definire i dettagli della stessa.

L'intervento dovrà essere inserito all'interno del territorio e valorizzato collegandolo alla mobilità dolce esistente/prevista ed ai centri di vita esistenti. Il tema dell'acqua e del ferro (la Val Trompia ha un percorso denominato "la via del Ferro") dovranno essere affrontati e proposti come elementi emergenti dell'intervento. Una dettagliata analisi storica del ponte

esistente e degli eventi significativi dello stesso dovranno trovare spazio in una targa commemorativa da posizionarsi nei pressi della passerella esistente). Lo sviluppo di alternative di concept verranno proposti al fine di poterli condividere con l'Amministrazione Comunale. Si tenga conto che è una passerella su un fiume e che la principale problematica è legata alla fruibilità invernale della stessa che a causa di ghiaccio e neve ne preclude l'utilizzo;

L'inserimento urbanistico dovrà considerare anche eventuali posizioni strategiche diverse dall'attuale collocazione. Dovrà essere predisposta una rappresentazione grafica dei percorsi pedonali/ciclabili che vedranno la passerella come collegamento al fine di orientare la riqualificazione/rigenerazione dell'intera area. Al fine di poter rendere l'area attrattiva sarebbe significativo prevedere un "gioco d'acqua" che dia spunto per il funzionamento della centrale idroelettrica del Comune oppure ne valorizzi le proprietà o ancora la sostenibilità; ciò potrebbe rendere l'area più attrattiva.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella mappatura di tutti i sottoservizi esistenti e nell'attivare contatti stretti con i gestori al fine di comprendere eventuali potenziamenti che potrebbero essere previsti nel nuovo intervento (Fibra, etc...) Andranno acquisiti eventuali preventivi per i lavori di sottoservizi sia di demolizione, che di transitorio durante l'esecuzione dell'intervento, che di rifacimento. Tali somme da rappresentarsi all'interno delle somme a disposizione sono fondamentali per comprenderne l'impatto dal punto di vista economico e gestionale.

L'inserimento paesaggistico dell'opera dovrà tenere conto della skyline, dei punti di vista panoramici della Valle adeguatamente sviluppati con simulazioni grafiche. Fondamentale sarà l'interlocazione con la Soprintendenza al fine di acquisire le riflessioni sulle progettualità proposte. Tali incontri dovranno essere attivati quanto prima in quanto fondamentali per orientare la progettazione (banalmente struttura in ferro o legno)

L'illuminazione rappresenta un elemento fondamentale sia per la sicurezza che di carattere architettonico. Dovranno essere utilizzati sistemi che siano durabili nel tempo e facilmente sostituibili (piano di manutenzione).

Andranno effettuate anche sopralluoghi/interviste e rilievi finalizzati a comprendere l'uso pedonale/ciclabile dell'attuale ponte. Verrà individuato quindi il bacino di utenza e attraverso una valutazione SWOT comprese le criticità delle diverse componenti di traffico persistenti sugli assi stradali. Gli ingressi al ponte dovranno essere tali da impedire l'accesso a veicoli (già successo).

Progetto Definitivo

1. La progettazione definitiva di cui all'articolo 23, comma 7, del Codice dei contratti, deve avvenire in conformità agli articoli da 24 a 32 del d.P.R. n. 207 del 2010, fatte salve le deroghe previste dal Contratto o ordinate dall'Amministrazione committente.
2. Deve individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dall'Amministrazione committente e dal progetto di fattibilità.

3. Deve altresì determinare la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione attraverso l'utilizzo degli elementi di prezzo di cui all'articolo 11, comma 1, nonché il cronoprogramma, eventualmente suggerendo anche alcune possibili alternative tecnico-economiche o temporali.

4. Il servizio di progettazione e l'attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, ai fini del conseguimento degli atti di assenso, comunque denominati, non ancora acquisiti, previsti dall'ordinamento in relazione allo specifico intervento, compresi gli eventuali adempimenti conseguenti e la gestione dei rapporti con le relative autorità competenti al loro rilascio.

5. La progettazione definitiva deve essere condotta attraverso il confronto con gli enti preposti alla tutela ambientale e alla polizia idraulica al fine di essere conforme alle normative vigenti e consentire l'ottenimento dei pareri favorevoli sull'intervento progettato.

La progettazione dovrà inoltre essere condotta attraverso il confronto con l'ente verificatore e l'allineamento a quanto da questi disposto.

6. La progettazione definitiva dovrà comprendere uno studio delle modalità di manutenzione della struttura nonché una valutazione sui sistemi isolanti da realizzare per l'impalcato e una relazione sui primi indirizzi sulla sicurezza in fase di esecuzione e gestione.

Le caratteristiche degli elaborati sono quelle indicate al D.P.R.207/2010. Il Progetto dovrà inoltre tenere conto di quanto previsto nel Codice dei Contratti, Linee Guida Anac e Decreti Ministeriali Attuativi oltre alla specifica normativa di settore.

Progetto Esecutivo

1. La progettazione esecutiva di cui all'articolo 23, comma 8, del Codice dei contratti, deve avvenire in conformità agli articoli da 33 a 43 del d.P.R. n. 207 del 2010, fatte salve le deroghe previste dal Contratto o ordinate dall'Amministrazione committente.

2. Deve consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dall'Amministrazione committente.

3. Ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del Codice dei contratti, l'Amministrazione può, con ordine di servizio del RUP, consentire la progettazione definitiva di cui all'articolo 8 e la progettazione esecutiva di cui al presente articolo, in un unico livello progettuale. In tal caso trovano applicazione le seguenti condizioni:

a) il livello progettato deve contenere tutti gli elementi previsti per il livello assorbito, con l'eventuale omissione di elementi di quest'ultimo sviluppati in modo più approfondito e completo nel livello esecutivo, salvaguardando la qualità della progettazione;

b) eventuali problematiche sorte in fase di acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, che comportano adeguamento del progetto esecutivo, con impegno superiore agli adeguamenti che sarebbero stati necessari al livello omesso, non comportano alcuna revisione o adeguamento del corrispettivo.

4. Particolare attenzione dovrà essere posta nella stesura del piano di manutenzione così come previsto da normativa: Il piano di manutenzione dovrà prevedere l'indicazione di costi

di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ad interventi da effettuarsi nell'arco del ciclo di vita della passerella stessa.

Le caratteristiche degli elaborati sono quelle indicate al D.P.R.207/2010. Il Progetto dovrà inoltre tenere conto di quanto previsto nel Codice dei Contratti, Linee Guida Anac e Decreti Ministeriali Attuativi oltre alla specifica normativa di settore.

Tutti gli elaborati dovranno avere un cartiglio comune ed essere codificati in base agli incarichi affidati, alla tipologia di intervento (demolizione, Passerella, regimazione, etc...), utilizzare le medesime fonti dati (EPU).

Nell'incarico sono previste anche le seguenti attività:

1. Dialogo con Enti
2. Ricerche Storiche
3. Indagini Catastali

art. 10. (Disposizioni particolari sulla progettazione)

1. Ai sensi dell'articolo 32 del d.P.R. n. 207 del 2010 e con riferimento all'articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti, il Tecnico affidatario deve utilizzare, ai fini della previsione di spesa, il prezzario Regione Lombardia ultimo aggiornato, Elenco Prezzi Comune di Milano, Elenco prezzi Provincia Autonoma di Trento ultimo aggiornato, , le opportune analisi per quanto non previsto dal predetto prezzario. Deve altresì individuare, concordandolo con il RUP, il contratto collettivo di lavoro applicato (o i contratti collettivi qualora l'intervento preveda il coinvolgimento di settori diversi) ai fini della stima del costo della manodopera da impiegare nella realizzazione dell'intervento. Qualora le risorse per la realizzazione dei lavori progettati risultino superiori a quelle disponibili previste dal livello progettuale precedente, il Tecnico affidatario ne deve informare tempestivamente il RUP ai fini di una possibile soluzione.
2. Il Tecnico affidatario deve seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP impegnandosi a confrontare tempestivamente con questo le soluzioni individuate. Tutte le decisioni adottate in ordine agli indirizzi della progettazione degli interventi sono comunicate tempestivamente all'altra parte in forma scritta.
3. Il servizio di progettazione e l'attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, anche ove non citate espressamente e, in ogni caso:
 - a) la collaborazione con il RUP nell'individuazione degli elementi di valutazione da porre a base di gara per l'affidamento dei lavori progettati, ai sensi degli articoli 95, commi 2 e 6, e 96 del Codice dei contratti;
 - b) la collaborazione, seppure in contraddittorio, ai fini di una corretta e celere verifica del progetto da parte degli incaricati della verifica e del validatore di cui all'articolo 26 del Codice dei contratti; la progettazione deve pertanto essere svolta concertando l'avanzamento della stessa con i predetti soggetti;
 - c) l'espressione di pareri non vincolanti nelle materie di cui alle lettere precedenti, nonché in relazione a riserve od osservazioni degli esecutori dei lavori progettati, nei limiti in cui queste riguardino direttamente o indirettamente la progettazione. Le prestazioni di cui

alla presente lettera e) possono essere richieste anche dopo la conclusione e la cessazione del Contratto.

4. La progettazione deve essere adeguata ai criteri ambientali minimi di cui all'allegato 1 del Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2015 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016), come modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017 (G.U. n. 131 del 7 giugno 2016) e integrato dall'allegato 2 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017), ampliati e implementati con l'offerta tecnica del Tecnico affidatario e con le eventuali prescrizioni migliorative prescritte dal RUP.

5. La progettazione deve tener conto delle possibilità di applicazione dell'affidamento dei lavori secondo il criterio dell'offerta basata sul miglior apporto tra qualità e prezzo, determinato quest'ultimo anche con i criteri di costo/efficacia considerando anche il ciclo di vita e i costi delle esternalità ambientali e di cui agli articoli 95, commi 2 e 6, e 96 del Codice dei contratti.

6. Il Tecnico affidatario è obbligato a introdurre nel progetto, sia in fase di predisposizione che già elaborato e anche presentato, tutte le modifiche ed integrazioni dovute alle carenze tecniche ad esso imputabili direttamente o indirettamente, anche con riferimento ai procedimenti di verifica e all'acquisizione degli atti di assenso.

7. Il Tecnico affidatario è altresì obbligato a introdurre nel progetto, sia in fase di predisposizione che già elaborato e anche presentato, tutte le modifiche ed integrazioni rese necessarie a giudizio del RUP, senza che ciò dia diritto a speciali compensi, fatto salvo il caso in cui le modifiche che intervengano a progetto già elaborato, comportanti cambiamenti della impostazione progettuale, siano dovute a scelte dell'Amministrazione committente rispetto a quanto contenuto nei precedenti livelli di progettazione già approvati e nelle indicazioni date dal RUP prima delle modifiche. In tal caso spetta al Tecnico affidatario un adeguamento del corrispettivo determinato con i criteri di cui all'articolo 20, comunque in proporzione all'entità delle modifiche.

8. Il tecnico dovrà apporre la propria firma anche su tutti gli elaborati progettuali dei quali risulta coordinatore e supervisore attestando l'avvenuta verifica di congruità progettuale, normativa, economica ed assumendo la responsabilità della progettazione integrata.

art. 11. (Proprietà legale degli atti progettuali)

1. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico affidatario, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di altre prestazioni o in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere e in qualunque epoca, su quanto progettato.

2. I diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile sono compensati all'interno del corrispettivo contrattuale pattuito.

3. In Capo all'Amministrazione committente non incombe alcun obbligo di comunicazione al Tecnico affidatario o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei nominativi del Tecnico affidatario sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche.

art. 12. (Modalità tecniche per la produzione degli atti progettuali)

1. La progettazione deve avvenire in maniera integrata con i criteri strutturati del Work Breakdown Structure (WBS).
2. Il Tecnico affidatario deve produrre all'Amministrazione committente tutta la documentazione progettuale redatta, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico mediante sistemi operativi e programmi informatici facilmente reperibili sul mercato e da concordare preventivamente con il RUP. Il supporto informatico di tutta la documentazione deve essere consegnato in due esemplari: uno con adeguata protezione da modifiche e manipolazioni, corredato da certificazione o firma digitale, ancorché liberamente leggibile e riproducibile, ed uno editabile. Il supporto cartaceo deve essere consegnato in 3 (tre) copie, debitamente sottoscritte, oltre alle copie necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori. Ulteriori copie richieste dovranno essere consegnate tempestivamente dietro pagamento delle sole spese di riproduzione.
3. La documentazione prodotta dal Tecnico affidatario deve essere redatta in forma unitaria, con sistemi e criteri omogenei, sia come layout che come output del software utilizzato, anche se redatta in origine in parti distinte per categorie di lavori o per singolo professionista che le redige materialmente.
4. Il tecnico dovrà apporre la propria firma anche su tutti gli elaborati progettuali dei quali risulta coordinatore e supervisore attestando l'avvenuta verifica di congruità progettuale, normativa, economica ed assumendo la responsabilità della progettazione integrata.

Capo 3. CONDIZIONI ECONOMICHE E TEMPORALI

art. 13. (Determinazione dei corrispettivi)

Il valore stimato del servizio principale come dettagliato in allegato Tariffe è pari a € 43.624,65

Il ribasso concordato con l'operatore economico è del XXX%

L'importo complessivo di contratto è pari a € XXX

La soglia di importo contrattuale comprensiva dell'incarico principale e di tutte le modifiche per l'attivazione di possibili opzioni ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) è pari € 40.000,00.

Gli importi si intendono ricompresi delle spese generali, al netto dei contributi previdenziali e IVA;

L'erogazione dell'importo complessivo di contratto come sopra determinato avverrà secondo le seguenti fasi:

Fasi	Descrizione	Importo
1	Attività indagine e propedeutiche	4.500,00 €
2.a	Progettazione definitiva -acconto-	20.000,00 €
2.b	Progettazione Definitiva -saldo-	3.819,23 €
3	Progettazione Esecutiva	14.305,42 €
4	Fasi propedeutiche alla	1.000,00 €

	gara e collaudo	
	TOTALE	43.624,65€

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il Tecnico affidatario prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile.

3. Le spese conglobate, comprese le modalità di erogazione, sono disciplinate dall'articolo 33.

4. Al Tecnico affidatario non spetta alcun compenso aggiuntivo e gli importi di cui al comma 1 sono insensibili alle eventuali variazioni economiche verificabili:

a) in sede di approvazione della progettazione affidata;

b) in relazione all'eventuale maggior valore economico attribuibile alle opere progettate.

5. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

6. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, estranee al presente Contratto ma opportune per il raggiungimento delle finalità dello stesso, ove non diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 1, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.

art. 14. (Adeguamento dei corrispettivi)

1. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione oppure per qualunque altro motivo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi sono calcolati frazionando l'importo in proporzione alle prestazioni effettuate.

2. In caso di affidamento della redazione di varianti di cui all'articolo 18 o di prestazioni ulteriori di cui all'articolo 19, comma 6, purché ammesse dall'ordinamento, sotto le condizioni di legge e previa autorizzazione dell'Amministrazione committente e ordine di servizio del RUP, il corrispettivo è adeguato ricalcolando i corrispettivi in proporzione ai parametri e alle categorie coinvolte di cui al comma 1.

3. Gli adeguamenti di cui al comma 2 non trovano applicazione nei seguenti casi:

a) gli eventi che causano le variazioni sono imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del Tecnico affidatario;

b) comportano una variazione dell'importo dei corrispettivi di cui al presente contratto non superiore al 10% (dieci per cento), cumulativamente se più di una, ferma restando tale misura a titolo di franchigia assoluta.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli importi di riferimento sui quali sono calcolati gli eventuali adeguamenti del corrispettivo sono quelli a base dell'affidamento per quanto riguarda le prestazioni in fase di progettazione di cui al Capo 2, sono quelli della

liquidazione finale o di collaudo per quanto attiene le prestazioni in fase di esecuzione di cui al Capo 3, inteso in quest'ultimo caso come importo liquidabile, al lordo degli eventuali ribassi, aumentato degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o collaudo, comprese le riserve accolte a titolo non risarcitorio, senza considerare le eventuali detrazioni per esecuzioni difettose non imputabili al Tecnico affidatario.

5. E' prevista la possibilità di attivare modifiche al contratto fino alla soglia contrattuale di € 70.000,00 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e).

art. 15. (Modalità di erogazione dei corrispettivi)

1. I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 13, eventualmente adeguati ai sensi dell'articolo 14 e diminuiti delle penali di cui all'articolo 18, sono erogati entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal verificarsi delle seguenti condizioni:

Fasi	Descrizione	decorrenza dei termini di pagamento
1	Attività indagine e propedeutiche	Trasmissione relazioni specialistiche: <ul style="list-style-type: none"> • rilievo topografico • report indagini geotecniche/geologiche • relazione archeologica • e della tabella riepilogativa delle stesse
2a	Progettazione Definitiva - acconto-	50% Alla consegna del progetto definitivo al RUP per la verifica
2b	Progettazione Definitiva - saldo-	50% all'ottenimento della verifica del progetto definitivo comprensivo di tutte le autorizzazioni ed i pareri necessari per l'avvio della progettazione esecutiva
3	Progettazione Esecutiva	100% Approvazione progetto Esecutivo Verificato
4	Fasi propedeutiche alla gara e collaudo	Consegna documentazione prevista nel disciplinare

2. Se per cause non imputabili al Tecnico affidatario le condizioni di cui al comma 1 non si verificano o si verificano tardivamente, il termine di 30 (trenta) giorni di cui allo stesso comma 1 decorre trascorsi 45 (quarantacinque) giorni:

- a) dall'ultimazione della relativa prestazione con la consegna all'Amministrazione committente della documentazione utile e approvabile;
- b) dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla interruzione del contratto in caso rispettivamente di sospensione o di interruzione ai sensi dell'articolo 15, per il pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite.

3. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 4 (quattro) punti percentuali.

4. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato.

6. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata:

- a) al permanere dell'efficacia temporale delle condizioni assicurative di cui all'articolo 22;
- b) all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal d.m. n. 40 del 2008;

c) all'accertamento di inadempimenti contributivi presso le Casse professionali pertinenti e, in caso il Tecnico affidatario abbia dipendenti, anche all'accertamento di inadempimenti contributivi e assicurativi mediante consultazione del DURC;

d) alla presentazione della seguente documentazione:

--- nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al Contratto;

--- fattura elettronica secondo le vigenti disposizioni fiscali, con indicazione del CIG di cui all'articolo 1, comma 4;

--- indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato di cui al comma 5, oppure altro conto dedicato in caso di variazione;

--- annotazione degli estremi della comunicazione di avvenuta assunzione dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 191, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

7. I termini di cui al comma 1 e al comma 2 non decorrono in caso di presenza delle condizioni ostative o in carenza degli adempimenti di cui al comma 6.

8. Il Tecnico affidatario rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal Contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

art. 16. (Durata dell'incarico e termini)

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la prestazione di cui al presente disciplinare; tiene luogo della comunicazione il comportamento concludente dell'Amministrazione committente, sempre che sia stata comunicata l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa ai sensi dell'articolo 191, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. I termini per l'espletamento della progettazione integrata dei lavori di cui all'oggetto, sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono determinati come segue:

Fasi	Descrizione	Durata [giorni naturali consecutivi]
1	Attività indagine e propedeutiche	60.
2	Progettazione Definitiva	90
3	Progettazione Esecutiva	60
4	Fasi propedeutiche alla gara e collaudo	60

3. I termini della progettazione di cui al presente incarico calcolati in giorni naturali e consecutivi sono determinati come segue:

Fasi	Descrizione	Durata	Note
------	-------------	--------	------

		<i>[giorni naturali consecutivi]</i>	
1	Attività indagine e propedeutiche	60	<i>Sono comprese le attività di analisi dei dati derivanti dalle indagini e necessari per la creazione di modelli di calcolo</i>
2	Progettazione Definitiva	80	<i>La progettazione specifica dovrà essere consegnata almeno 10 giorni prima della scadenza della progettazione integrata al fine di concludere il confezionamento del progetto ed effettuare le ultime verifiche di congruenza del progetto</i>
3	Progettazione Esecutiva	50	<i>La progettazione specifica dovrà essere consegnata almeno 10 giorni prima della scadenza della progettazione integrata al fine di concludere il confezionamento del progetto ed effettuare le ultime verifiche di congruenza del progetto</i>
4	Fasi propedeutiche alla gara e collaudo	30	

4. I termini si intendono determinati e vincolanti e comprendono tutte le prestazioni complementari e accessorie connesse alla predetta progettazione.

5. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del Tecnico affidatario che deve provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente. L'Amministrazione committente, con apposito ordine scritto, può derogare a tali condizioni.

6. I termini non decorrono nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna degli atti del Tecnico affidatario all'Amministrazione committente o altra autorità pubblica o altro soggetto competente al rilascio dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o l'assenso tacito se previsti dall'ordinamento. La sospensione dei termini non opera se il ritardo nell'acquisizione di uno o più atti di assenso:

a) dipende da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al Tecnico affidatario o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso Tecnico affidatario;

b) dipende dalla richiesta di atti di assenso, da parte del Tecnico affidatario, o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso Tecnico, in sequenza tra di loro quando invece essere possono essere acquisiti contemporaneamente in quanto autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti o deferiti a conferenze di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 o acquisibili con unica procedura congiunta oppure se possono essere sostituiti da semplice segnalazione ai sensi dell'ordinamento;

c) non è pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni che possono essere utilmente proseguite anche nelle more della sua emissione; se il proseguimento delle prestazioni può essere solo parziale, il periodo di sospensione è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini è ridotto di conseguenza.

La dimostrazione della chiusura delle diverse fasi avverrà tramite comunicazione tramite PEC al Comune di Gardone Val Trompia. Il tecnico provvederà a tenere traccia dei tempi di esecuzione e dei tempi di attraversamento al fine di dimostrare il rispetto di quanto previsto contrattualmente.

art. 17. (Altre condizioni disciplinanti i termini)

1. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni in fase di esecuzione per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il Tecnico può recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Tecnico affidatario ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

2. Nessuna variazione, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti, interruzioni o altra alterazione, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal RUP, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto sottoscritto dal RUP; in difetto del predetto atto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che ne derivi sono a carico del Tecnico affidatario.

3. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al RUP.

Capo 4. RAPPORTI SINALLAGMATICI

art. 18. (Penali)

1. Il ritardo nella consegna del risultato delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

2. Le penali per qualunque ritardo nella fase di progettazione di cui al Capo 2, si applicano all'intero importo dei corrispettivi relativi a tale fase. Qualora durante la stessa fase il ritardo

venga recuperato e pertanto sia rispettato il termine finale, la penale è ridotta della metà.

3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni violazione o inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale. Sono comprese, tra le violazioni e gli inadempimenti sanzionabili, l'omessa riservatezza di cui all'articolo 25 e le omesse o tardive segnalazioni di cui all'articolo 26. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dal RUP in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

4. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Tecnico affidatario.

5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico affidatario per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico affidatario nonché in conseguenza della perdita o della revoca del finanziamento.

art. 19. (Riservatezza e coordinamento)

1. Il Tecnico affidatario è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.

2. Il Tecnico affidatario è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3. Senza l'autorizzazione dell'Amministrazione committente è preclusa al Tecnico affidatario ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica agli uffici e agli organi esecutivi e di governo dell'Amministrazione committente, nonché alle Autorità pubbliche competenti coinvolte nell'emissione degli atti di assenso.

4. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il Tecnico affidatario deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle Autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto al RUP qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell'esecuzione del Contratto.

5. Con la sottoscrizione del Contratto il Tecnico affidatario acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione siano trattati dall'Amministrazione

committente ai sensi del GDPR.

art. 20. (Astensione, incompatibilità, norme comportamentali)

1. Il Tecnico affidatario deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza. Deve altresì astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti all'incarico in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche.

2. Al Tecnico affidatario, quale affidatario di pubblico servizio, per espressa previsione del presente Contratto, con riferimento all'articolo 2, comma 3, del d.P.R. n. 62 del 2013, si applicano gli obblighi e i doveri comportamentali e di condotta:

a) informazione scritta al RUP di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, con soggetti contrattualizzati con l'Amministrazione committente con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'incarico;

b) astensione dal prendere decisioni o partecipare all'adozione di decisioni, esprimere pareri o svolgere attività inerenti all'incarico in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui alla lettera a);

c) rispetto delle misure necessarie alla prevenzione degli illeciti; in particolare rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione e nei relativi atti adottati dall'Amministrazione committente in attuazione rispettivamente dell'articolo 1, commi 5 e 6, e dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2010;

d) fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnalazione al RUP di eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dell'incarico.

3. Il Tecnico affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Ufficio Territoriale del Governo e all'Autorità giudiziaria eventuali tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

4. La Stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti del Tecnico affidatario, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale.

5. Gli obblighi e le condizioni di cui ai commi 2 e 3 ricorrono anche quando riguardano qualunque professionista con immedesimazione organica nel Tecnico affidatario o con rappresentanza legale o titolare della Direzione tecnica.

art. 21. (Risoluzione, recesso, sospensione o altra interruzione del contratto)

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il Contratto in ogni momento se il Tecnico affidatario contravviene alle relative condizioni, oppure a norme di legge o aventi

forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal RUP, non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli, oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di Autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il Contratto se il Tecnico affidatario, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosta dalle modalità di espletamento delle prestazioni o contravvenga agli obblighi contrattuali.

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26, commi 3 e 4, il contratto può altresì essere risolto in danno del Tecnico affidatario in uno dei seguenti casi:

- a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 26;
- b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza, di alcuno dei professionisti del Tecnico affidatario, titolare di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 2231, secondo comma, del codice civile;
- c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- d) superamento del limite massimo delle penali di cui all'articolo 24 comma 4;
- e) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 32;
- f) mancato ottenimento della verifica positiva della progettazione o della validazione positiva del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d'appalto.

4. In caso di Tecnico affidatario strutturato in forma associata o societaria, le condizioni per la risoluzione ai sensi del comma 3, lettere b) e c), è disposta quando la struttura del Tecnico affidatario non dispone di una figura professionale sostitutiva oppure riguardi un rappresentante legale o un direttore tecnico.

5. Il contratto è risolto di diritto se nei confronti del Tecnico affidatario sopravvenga:

- a) sentenza di condanna definitiva per un reato di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;
- b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e delle relative misure di prevenzione di cui all'articolo 80, comma 2, del Codice dei contratti.

6. L'amministrazione committente può altresì recedere unilateralmente dal Contratto oppure interromperlo o sospenderlo definitivamente; in tal caso trova applicazione l'articolo 2237 del codice civile.

7. In ogni caso l'Amministrazione committente dall'erogazione del corrispettivo relativo alle prestazioni utilmente svolte, fatti salvi l'eventuale applicazione delle penali se maturate o l'addebito di eventuali danni risarcibili.

8. Gli adempimenti di cui al presente articolo sono posti in atto con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di risoluzione o di recesso dai contratti d'opera intellettuale di cui agli articoli .

art. 22. (Definizione delle controversie)

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 204 e 205 del Codice dei contratti, qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal presente contratto, il RUP valuta immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il RUP formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al Tecnico affidatario e all'Amministrazione committente. Le disposizioni di cui all'articolo 205 del Codice dei contratti si applicano in quanto compatibili e secondo criteri di analogia.
2. Anche al di fuori dei casi nei quali è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile e in applicazione dell'articolo 208 del Codice dei contratti.
3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del Contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
4. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione la controversia è devoluta all'autorità giudiziaria presso il Foro di Brescia. Ai sensi dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è esclusa la competenza arbitrale.
5. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, decorrono gli interessi nella misura e nei termini di cui all'articolo 21, commi 2 e 3
6. Nelle more della risoluzione delle controversie il Tecnico affidatario non può rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.

art. 23. (Conferimenti verbali)

1. Il Tecnico affidatario è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.
2. Il Tecnico affidatario è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.
3. Fermo restando quanto previsto i commi 1 e 2, sono compresi nei corrispettivi di cui all'articolo 19 e non concorrono al numero delle riunioni di cui al comma 4, gli incontri con il RUP e gli altri organo dell'Amministrazione committente, su richiesta, necessari al coordinamento e all'avanzamento delle prestazioni.
4. Il Tecnico affidatario è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, diverse da quelle di cui al comma 3, indette

dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque Autorità pubblica, per l'illustrazione del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali, per un numero di riunioni fino a 7 (sette). Per ogni ulteriore riunione collegiale o pubblica o conferenza è prevista la liquidazione di un corrispettivo forfetario, determinato secondo i criteri di cui all'articolo 12, comma 3, limitato a un solo professionista.

5. Degli incontri aventi carattere ufficiale fra il RUP e il Tecnico affidatario è redatto un sintetico verbale, sottoscritto dalle parti.

Capo 5. DISPOSIZIONI SPECIALI

art. 24. (Garanzie e assicurazioni)

1. In applicazione estensiva degli articoli 93, comma 10, e 103, comma 11, del Codice dei contratti, non è richiesta la produzione della garanzia definitiva.

2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, il tecnico affidatario è dotato di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, stipulata con _____, n. _____ in _____, con validità fino al _____, con un massimale di euro _____.

3. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 esonera l'Amministrazione committente dal pagamento dei corrispettivi dovuti.

art. 25. (Adempimenti legali)

1. Il Tecnico affidatario conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:

a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;

b) non sono intervenute le condizioni previste per la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 27, commi 3, 4 e 5.

2. Ai fini degli articoli 67, 84, comma 4, e 83 e 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, è acquisita la comunicazione antimafia mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo, al prot. _____ del _____.

3. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale n. 263 del 2016, è stata acquisita la prova della regolarità contributiva presso le Casse previdenziali di appartenenza mediante nota prot. ____ in data _____ alla quale sono allegati n. ____ certificati di regolarità contributiva.

4. È stato altresì acquisito documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (G.U. n. 125 del 1° giugno 2015), prot. ____ in data _____ attestante la regolarità contributiva del Tecnico affidatario nei confronti degli enti diversi da quelli di cui al comma 3.

art. 26. (Subappalto, prestazioni di terzi, rapporti interni al Tecnico affidatario)

1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti, il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del Codice dei contratti, è vietato il subappalto per tutte le prestazioni per le quali è necessaria l'abilitazione professionale prevista dalla documentazione di gara, con l'eccezione di quanto segue:
 - a) è possibile il subappalto delle prestazioni accessorie e strumentali, che non implicano l'abilitazione professionale, quali indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, mera trasposizione grafica degli elaborati;
 - b) non è considerato subappalto l'affidamento di prestazioni di cui al comma 1 a semplici lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti.
3. I subaffidamenti di cui al comma 2, lettera a) sono soggetti ad autorizzazione alle condizioni e termini di cui all'articolo 105, commi 4, lettera c), 8, 12, 18 e 19 del Codice dei contratti, in quanto compatibili. I subaffidamenti di cui al comma 2, lettera b), sono comunicati tempestivamente all'Amministrazione committente.
4. Tutte le prestazioni sono svolte sotto la responsabilità del coordinatore di cui all'articolo 4, comma 5, del direttore tecnico del Tecnico affidatario dell'operatore economico mandatario. L'erogazione dei corrispettivi può avvenire pro-quota direttamente a favore degli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo a condizione che:
 - a) l'erogazione sia autorizzata in forma scritta dall'operatore economico mandatario;
 - b) la possibilità sia prevista e disciplinata nell'atto di mandato di cui all'articolo 48, comma 13, del Codice dei contratti, con l'indicazione delle quote massime attribuibili e in ogni caso in misura non superiore alle prestazioni effettivamente svolte nell'ambito del raggruppamento.
5. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Tecnico affidatario e gli eventuali terzi subaffidatari di cui al comma 2 o tra i soggetti componenti il Tecnico affidatario di cui al comma 4.

Capo 6. DISPOSIZIONI FINALI

art. 27. (Spese conglobate)

1. Le spese conglobate non costituiscono corrispettivo, bensì un importo forfetario onnicomprensivo a titolo di rimborso delle spese di qualunque genere e importo (comprese ma non solo spese generali, spese d'ufficio, cancelleria, riproduzioni, viaggi e trasferte ecc.) senza obbligo di rendicontazione, e di oneri accessori (compensi ma non soli oneri per collaborazioni, aggiornamento professionale, disponibilità di hardware e software specifico ecc.) indipendentemente dall'onere effettivamente sostenuto, fatta salva l'applicazione dell'articolo 1467 del codice civile.

2. In forza delle condizioni di cui al comma 1, la loro determinazione non è vincolata alle aliquote previste dall'articolo 5 del decreto tariffe, non essendo coperta dalla riserva di legge di cui all'articolo 24, comma 8, del Codice dei contratti.

3. Ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 143 del 1949, le spese conglobate, si intendono ripartite convenzionalmente tra le singole fasi, proporzionalmente secondo l'incidenza dell'importo delle singole fasi.

4. Il RUP può disporre, su richiesta del Tecnico affidatario, l'erogazione delle spese conglobate anche in anticipo rispetto all'erogazione dei corrispettivi di cui all'articolo 21 alle seguenti condizioni:

- a) l'erogazione è limitata alla fase prestazionale di riferimento;
- b) non può essere, se più di una, di importo superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo delle spese conglobate pertinenti la fase prestazionale avviata;
- c) la fase prestazionale a cui si riferisce la quota delle spese da erogare deve essere effettivamente e utilmente avviata.

art. 28. (Sostituzioni soggettive)

1. Non sono ammesse modifiche ad una o più d'una delle persone fisiche titolari delle professionalità relative alle prestazioni infungibili, salvo l'affidamento a professionisti già appartenenti con immedesimazione organica nel Tecnico affidatario.

2. In caso di forza maggiore, diversa dalla perdita dei requisiti o del verificarsi di condizioni che causano o possono causare la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 26, commi 3 e 4, o dell'articolo 27, ovvero nel caso di cui all'articolo 106, comma 1, lettera d), numero 2), la sostituzione di una delle persone fisiche titolari delle professionalità che hanno consentito l'affidamento in quanto obbligatorie, con una professionalità non presente al momento della stipula del Contratto, è ammessa solo previa consenso dell'Amministrazione committente. In assenza di diniego motivato alla sostituzione, il Contratto è risolto.

3. In ogni caso del verificarsi di eventi di cui ai commi 1 e 2 è data tempestiva comunicazione al RUP da parte del Tecnico affidatario.

art. 29. (Tracciabilità dei pagamenti)

1. Se non già effettuato prima della stipula del presente contratto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, il Tecnico affidatario, nonché gli eventuali subappaltatori o titolari di altri rapporti contrattuali ai sensi del precedente articolo 18, devono comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dal precedente articolo 14.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto:

- a) per pagamenti a favore del Tecnico affidatario, degli eventuali e sub-contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso

contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1.

b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG di cui all'articolo 1, comma 4.

5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'annullabilità del contratto qualora reiterata per più di una volta.

6. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

art. 30. (Domicilio, rappresentanza delle parti)

1. Il Tecnico affidatario elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso _____, all'indirizzo _____ (oppure) presso la propria sede in _____.

2. Il Tecnico affidatario individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, il seguente rappresentante legale _____.

3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, il RUP di cui all'articolo 31 del Codice dei contratti.

4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente al domicilio di cui al comma 1 oppure al soggetto di cui al comma 2, anche in forma di posta elettronica, si intende effettuato al Tecnico affidatario. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Tecnico affidatario intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al RUP di cui al comma 3.

art. 31. (Disposizioni transitorie)

1. Il Contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico affidatario nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.

2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il Contratto è vincolante per l'Amministrazione committente, esclusivamente alle seguenti condizioni:

a) per le prestazioni, anche se previste dal Contratto, per le quali è stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Tecnico affidatario, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie limitatamente a quanto strettamente connesso con le prestazioni di progettazione preliminare;

b) per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui alla lettera a), comma 2, solo dopo che l'Amministrazione committente ha comunicato per iscritto l'ordine di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredato dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa.

3. E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione committente non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3.

4. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all'articolo 12, comma 4, sono a carico del Tecnico affidatario.

Gardone Val Trompia, lì _____

Il Tecnico affidatario:

Per l'Amministrazione committente

Sommario

Capo 1. DISPOSIZIONI GENERALI	2
art. 1. (Oggetto dell'incarico).....	2
art. 2. (Individuazione delle prestazioni)	2
art. 3. (Obblighi legali).....	4
art. 4. (Stato degli atti disponibili).....	4
art. 5. (Disposizioni generali sul servizio)	5
Capo 2. PROGETTAZIONE.....	6
art. 6. (Cronoprogramma Progettazione integrata).....	6
art. 7. Progettazione integrata.....	6
art. 8. Indagini	6
art. 9. (Contenuto della progettazione)	6
art. 10. (Disposizioni particolari sulla progettazione)	9
art. 11. (Proprietà legale degli atti progettuali).....	10
art. 12. (Modalità tecniche per la produzione degli atti progettuali)	11
Capo 3. CONDIZIONI ECONOMICHE E TEMPORALI	11
art. 13. (Determinazione dei corrispettivi)	11
art. 14. (Adeguamento dei corrispettivi).....	12
art. 15. (Modalità di erogazione dei corrispettivi)	13
art. 16. (Durata dell'incarico e termini).....	14
art. 17. (Altre condizioni disciplinanti i termini).....	16
Capo 4. RAPPORTI SINALLAGMATICI	16
art. 18. (Penali).....	16
art. 19. (Riservatezza e coordinamento).....	17
art. 20. (Astensione, incompatibilità, norme comportamentali).....	18
art. 21. (Risoluzione, recesso, sospensione o altra interruzione del contratto)	18
art. 22. (Definizione delle controversie)	20
art. 23. (Conferimenti verbali)	20
Capo 5. DISPOSIZIONI SPECIALI	21
art. 24. (Garanzie e assicurazioni)	21
art. 25. (Adempimenti legali)	21
art. 26. (Subappalto, prestazioni di terzi, rapporti interni al Tecnico affidatario).....	22
Capo 6. DISPOSIZIONI FINALI	22
art. 27. (Spese conglobate).....	22
art. 28. (Sostituzioni soggettive).....	23
art. 29. (Tracciabilità dei pagamenti).....	23
art. 30. (Domicilio, rappresentanza delle parti)	24
art. 31. (Disposizioni transitorie)	25